

## CONTRATTO

tra

**FONDARTIGIANATO**, con sede in Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 63, codice fiscale n. 97311470583, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, e per la carica domiciliato ove sopra, che agisce nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante in prosieguo anche denominato più semplicemente "Committente"

e

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in persona del socio e legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, *Eventuale: in proprio e quale capogruppo mandataria dell' associazione temporanea costituita con \_\_\_\_\_*. in prosieguo denominata più semplicemente "Affidatario".

## PREMESSO

- che con Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 087/2016, V Serie Speciale "Contratti pubblici", del 29/07/2016, sul sito web [www.fondartigianato.it](http://www.fondartigianato.it) e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, il Committente ha indetto, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una "Procedura aperta per l'affidamento delle attività di controllo dei progetti di formazione";
- che il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta gara e conseguentemente affidatario dei servizi previsti nel bando di gara e negli ulteriori atti e documenti di cui al presente contratto;
- che l'aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta dal bando ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo di \_\_\_\_\_ che costituisce l'allegato n. 1 al presente contratto;
- che il Codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 676332692B;

- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

## **ARTICOLO 1**

### **Valore giuridico delle premesse e degli allegati. Norme regolatrici del rapporto**

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto – tra cui, a titolo esemplificativo, il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, l’offerta tecnico-economica dell’Affidatario nonché i documenti e le dichiarazioni da questo presentati per l’ammissione e la partecipazione alla procedura di gara – ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, ed hanno ad ogni effetto valore di patto.
2. Il rapporto è altresì regolato dalle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 compatibili con la natura privatistica del Committente nonché dalle disposizioni del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dal D.lgs. n. 50/2016.
3. Nell’esecuzione del contratto l’Affidatario dovrà, comunque, fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente e dovrà prendere in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate dal Committente.

## **ARTICOLO 2**

### **Oggetto del Contratto**

1. Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, l’espletamento dei servizi di controllo dei Progetti di formazione approvati ed ammessi a contributo da parte di Fondartigianato, come meglio specificati nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Più specificatamente, la presente procedura di gara concerne la realizzazione delle attività di controllo dei Progetti di formazione finanziati dal Fondo con

- Invito 2°-2013 Linea 1 scadenza del 22/12/2015
- Invito 1°-2016 Linee 1 e 4, pubblicato, come da delibera del CdA dell' 11/03/2016, sulla G.U. del 25/03/2016, n° 35

L'attività richiesta, da realizzarsi con il coordinamento e secondo le indicazioni del Fondo, consta nell'effettuazione di:

- **“verifiche amministrativo-contabili”** per controllare la documentazione di spesa riferita ai costi ammissibili rendicontati per tutti gli Inviti su elencati e
- **“verifiche qualitative”** per valutare l'efficacia del progetto e la performance del soggetto realizzatore per tutti gli Inviti su elencati
- **“visite in itinere”**, per verificare a campione la realizzazione dell'intervento formativo finanziato.

### **ARTICOLO 3**

#### **Durata del contratto**

1. La realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2 dovrà avvenire **entro 36 (trentasei) mesi** dalla data di inizio delle attività indicata in un apposito verbale e comunque nel rispetto dei tempi di esecuzione previsti negli Inviti 2°-2013 e 1°-2016.
2. Nel caso in cui i tempi di realizzazione di alcuni interventi formativi non dovessero per qualsiasi motivo consentire la realizzazione delle attività di controllo nel termine di cui sopra, l'affidatario dovrà in ogni caso garantire, senza alcuna indennità o costo aggiuntivo, il regolare espletamento del servizio anche con riferimento a tali interventi.

### **ARTICOLO 4**

#### **Corrispettivo dell'appalto**

1. Il corrispettivo dell'appalto, inteso quale costo forfettario ed onnicomprensivo dei servizi richiesti con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto sono stabiliti in euro

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) al netto di IVA, corrispondente all' importo offerto in sede di gara dall'Affidatario.

2. Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte.

3. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

4. Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 63, comma 5 del Codice, il Committente si riserva di richiedere all'Affidatario – che accetta sin d'ora – l'esecuzione di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per un importo complessivo stimato pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) al netto dell'Iva di legge. Ai fini della predetta opzione, si specifica che il valore complessivo presunto dell'affidamento, quale risultante dal prezzo offerto in sede di gara, comprensivo della parte opzionale, è pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) al netto di IVA di legge.

## **ARTICOLO 5**

### **Esatta conoscenza del servizio da eseguire**

L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando e il Disciplinare di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione del medesimo.

## **ARTICOLO 6**

### **Variazioni del servizio e quinto d'obbligo**

1. E' in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l'Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

2. È, inoltre, in facoltà del Committente apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto che l’Affidatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese.

3. L’Affidatario non potrà invece apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non autorizzate, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

## **ARTICOLO 7**

### **Modalità di pagamento**

1. Il Committente corrisponderà all’Affidatario l’importo di cui all’articolo 4.1 secondo le seguenti modalità:

- un primo acconto, di importo pari al 30% del corrispettivo, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
- un secondo acconto, di importo pari al 30 % del corrispettivo, entro 30 giorni dalla data di completamento delle visite in itinere;
- il saldo, per un importo pari al 40% del corrispettivo, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte del Fondo di tutti i rendiconti (verifiche amministrativo contabili e qualitative).

2. Il pagamento dei suddetti importi avviene entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura. E’ demandato all’Affidatario l’inserimento del CIG 676332692B nelle fatture da questo rilasciate. Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) - attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, procedendo, in caso di accertata irregolarità, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Inoltre, l’Affidatario si impegna a comunicare al Committente le generalità

delle persone delegate ad operare sul conto/i dedicato/i ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 ed a comunicare al Committente ogni modifica rispetto ai dati trasmessi in ordine al conto corrente dedicato ed alle persone delegate ad operare su di esso.

3. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I. il pagamento avviene effettuato esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento. Se espressamente richiesto, il pagamento può essere effettuato pro quota alle singole società costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente. In quest'ultimo caso le singole società costituenti il raggruppamento possono provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate indicando il proprio codice IBAN dove bonificare la relativa somma e comunicare al Committente le generalità delle persone delegate ad operare sul conto/i dedicato/i ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 136/2010. Le società componenti il raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo di R.T.I., In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività eseguite, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al comma 2 del presente articolo, la descrizione delle attività effettivamente prestate.

5. Il pagamento di tutti gli importi di cui al comma 1 è subordinato all'esito positivo delle verifiche del Committente sulle attività svolte.

6. Gli importi di cui al precedente comma 1 sono corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a “ \_\_\_\_\_ ”, codice IBAN \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 8**

### **Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il Committente nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Salvo diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Affidatario, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Committente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Committente, nonché di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di autorizzare il pagamento delle prestazioni contrattuali.

4. L'Affidatario indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

## **ARTICOLO 9**

### **Penali**

1. In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione delle attività verrà applicata, mediante detrazione sul corrispettivo contrattuale, una penale pari allo 0,3% dello stesso corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino al limite massimo del 10% dell'importo netto contrattuale.

2. Nel caso in cui il ritardo maturato comporti il superamento di tale limite massimo, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto senza necessità di preventiva diffida o messa in mora ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e dell'art. 18 del presente contratto.

3. L'applicazione della penale non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima.

Nel caso in cui per ottenere il pagamento della penale il Committente esca in tutto o in parte la cauzione di buona esecuzione, l'Affidatario è obbligato a reintegrare tale cauzione ai fini della prosecuzione del contratto.

## **ARTICOLO 10**

### **Verifica e controllo sull'attività dell'Affidatario**

1. Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto l'Affidatario assume la completa ed esclusiva responsabilità in ordine alla correttezza dei controlli effettuati, della quale risponde nei confronti del Fondo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario garantisce e malleva il Fondo rispetto ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare dallo svolgimento di controlli inadeguati sugli interventi oggetto di finanziamento sottoposti a verifica.
3. Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso, che l'esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.
4. Il Committente potrà effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all'uopo appositamente delegato.
5. L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; qualora pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l'Affidatario dovrà provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.
6. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d'arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.



Qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto d’Appalto, a norma del successivo art. 18.

## **ARTICOLO 11**

### **Sospensioni e proroghe**

1. Il Committente potrà disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione dell’appalto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, potrà costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 18.
3. L’Affidatario, in presenza di circostanze obiettive e ad esso non imputabili che non consentano l’ultimazione delle attività nei tempi previsti, potrà richiedere al Committente la concessione di proroghe del termine di ultimazione. Queste potranno essere accordate solo subordinatamente all’assenso espresso dal Committente e nella misura da questi eventualmente stabilita.
4. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del programma temporale e del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuirà all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggiori compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

## **ARTICOLO 12**

### **Divieto di subappalto e cessione del contratto. Cessione del credito**

1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di subappaltare ovvero cedere ad altri l’esecuzione di tutto o di parte del servizio, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto

disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice. La violazione di tale divieto comporta la nullità del subaffidamento e della cessione eventualmente stipulate. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. **676332692B** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto, con rivalsa sulla cauzione presentata.

## **ARTICOLO 13**

### **Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Affidatario ha depositato in favore del Committente la garanzia di cui alle premesse, di importo pari ad € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Tale garanzia sarà svincolata, previa deduzione di crediti del Committente verso l'Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L'Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo, finché non intervenga apposita

comunicazione liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia.

2. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

3. In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 18.

## **ARTICOLO 14**

### **Riservatezza**

1. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. E' in facoltà del Committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente.

## **ARTICOLO 15**

### **Recesso**

1. Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Affidatario tramite apposita PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
3. In caso di recesso del Committente dal contratto, l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo complessivo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto in sede di gara dall’Affidatario, e l’ammontare netto dei servizi eseguiti.

## **ARTICOLO 16**

### **Recesso per giusta causa**

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente, che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all’Affidatario mediante apposita PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

## **ARTICOLO 17**

### **Fallimento dell’Affidatario**

1. Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
2. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, il Committente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di

idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

3. Ai sensi dell'art. 110 del Codice il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

4. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

## **ARTICOLO 18**

### **Risoluzione del contratto**

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'Affidatario comprometta l'esecuzione e/o il funzionamento a regola d'arte del servizio;
- b) nei casi previsti dal precedente art. 9;
- c) nell'ipotesi prevista dal precedente art. 11 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
- d) quando risulti accertato il mancato rispetto del divieto di subappalto e di cessione del contratto di cui al precedente art. 12;
- e) qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista nel precedente art. 13;
- f) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 13;
- g) nell'ipotesi prevista nel precedente art. 14;
- h) in caso di liquidazione dell'Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure, ai sensi del precedente art. 17, nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;

- i) qualora l’Affidatario risulti sprovvisto delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
  - j) nel caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di contratti pubblici;
  - k) in ogni altro caso previsto dal medesimo contratto e dalla normativa ad esso applicabile.
2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Affidatario, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

## **ARTICOLO 19**

### **Controversie**

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

## **ARTICOLO 20**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136**

1. L’Affidatario si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 3, 4 e 5). Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare il fatto che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale, con facoltà per il Committente di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale per colpa dell’Affidatario.
2. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire identica clausola in tutti in contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, come previsto dall’art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, che dovrà attivare qualora abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone

contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Affidatario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

4. Il Codice identificativo gara (CIG) che deve essere riportato su tutti gli strumenti di pagamento concernenti il presente contratto, comunque disposte dai soggetti a ciò tenuti in forza di legge, è il seguente: 676332692B.

## **ARTICOLO 21**

### **Spese contrattuali – IVA – Registrazione – Pubblicazione documentazione di gara**

1. Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice. Sono a carico dell'Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese per la registrazione ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l'IVA come per legge.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 11 d. lgs. n. 50/2016, sono a carico dell'Affidatario le spese sostenute dal Committente per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Bando di gara e degli avvisi, per l'importo complessivo di € 1.255,47 (in lettere milleduecentocinquantacinque/47) IVA inclusa. Tale importo dovrà essere rimborsato entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva mediante bonifico avente come beneficiario Fondo Artigianato Formazione, da effettuare sul conto corrente codice IBAN \_\_\_\_\_ con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione Gara CIG 676332692B".

3. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all'imposta di registrazione nella misura fissa.

## ARTICOLO 22

### Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Il Committente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivati da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

\_\_\_\_\_

Il Committente

(\_\_\_\_\_)

L'Affidatario

(\_\_\_\_\_)

L'Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- art. 4 (Corrispettivo dell'appalto);
- art. 6 (Variazioni del servizio e quinto d'obbligo);
- art. 7 (Modalità di pagamento);
- art. 9 (Penali);
- art. 11 (Sospensione e proroghe);
- art. 12 (Divieto di subappalto e cessione del contratto. Cessione del credito);



- art. 16 (Recesso per giusta causa);
- art. 19 (Controversie).

Roma, \_\_\_\_\_

L'Affidatario (\_\_\_\_\_)

Allegato n. 1: garanzia fideiussoria

Allegato n. 2: offerta tecnica

Allegato n. 3: offerta economica